

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2012

che modifica la decisione 2008/899/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese

(2012/501/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni nell'Unione di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).
- (2) Con la decisione 2008/899/CE ⁽³⁾ («la decisione») la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi («l'impegno») da parte, tra l'altro, della Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. («Laiwu Taihe») e della Camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCCMC»).
- (3) L'impegno accettato dalla Laiwu Taihe, l'unica società che ha ottenuto il trattamento di economia di mercato («TEM»), ha fissato il prezzo minimo all'importazione («PMI») per il prodotto in esame sulla base del valore normale stabilito nel corso dell'inchiesta. Inoltre, l'impegno prevedeva l'indicizzazione del PMI sulla base delle quotazioni pubbliche internazionali del granturco, principale materia prima impiegata dal produttore esportatore.
- (4) La società si è impegnata inoltre a riferire in merito a tutte le vendite all'esterno dell'UE a clienti la cui organizzazione o struttura si estenda al di là dell'UE e a rispettare un regime di prezzi specifico in relazione a tali vendite nel caso in cui essa effettui vendite a tali clienti all'interno dell'UE.
- (5) Inoltre, per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell'impegno, la Laiwu Taihe si

è dichiarata disposta a fornirle regolarmente informazioni particolareggiate in merito alle sue esportazioni nell'Unione.

- (6) Nell'accettare l'impegno, la Commissione ha ritenuto che il rischio di compensazione incrociata fosse contenuto.

B. MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

- (7) Nell'autunno 2011 la Laiwu Taihe ha informato la Commissione della sua intenzione di avviare la produzione di altri tipi del prodotto in esame non oggetto dell'impegno e di venderli sul mercato dell'Unione gravati da dazi antidumping.
- (8) La Commissione ha analizzato le conseguenze di questa nuova configurazione degli scambi e ha ritenuto che un'eventuale vendita agli stessi acquirenti del prodotto in esame e degli altri tipi del prodotto in esame non coperti dall'impegno comporterebbe un elevato rischio di compensazione incrociata.
- (9) Inoltre, la Commissione ha saputo della presenza nella stessa sede della Laiwu Taihe di un altro operatore commerciale non vincolato all'obbligo di notifica e ha ritenuto che ciò complicasse ulteriormente il controllo efficace del rispetto dell'impegno. La Commissione ne ha informato la Laiwu Taihe e ha annunciato di essere intenzionata a revocare l'impegno.
- (10) Successivamente, la Laiwu Taihe si è offerta di vendere questi altri tipi del prodotto in esame rispettando il PMI del tipo di prodotto oggetto dell'impegno. Essa ha inoltre proposto di vendere questi tipi di prodotto direttamente nell'Unione e di estendere l'obbligo di notifica a queste vendite.
- (11) La Commissione ritiene che tali impegni non possano modificare la sua valutazione iniziale per i seguenti motivi: in primo luogo, la fissazione di un impegno sui prezzi per i tipi del prodotto in esame che la società non ha prodotto durante il periodo dell'inchiesta iniziale significherebbe una modifica della definizione del prodotto oggetto dell'impegno, che dovrebbe essere sottoposto a un riesame intermedio per determinare nuovamente il PMI. In caso contrario persisterebbe il rischio notevole di compensazione incrociata in relazione alle vendite agli stessi clienti del tipo di prodotto oggetto dell'impegno e degli altri tipi del prodotto in esame. In secondo luogo, le vendite ad altri operatori commerciali e il maggiore afflusso di informazioni a seguito dell'estensione dell'obbligo di notifica per effetto delle vendite di altri tipi del prodotto in esame renderebbero il controllo del rispetto dell'impegno estremamente oneroso.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62.

- (12) In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che, viste le modifiche intervenute nella varietà del prodotto, l'impegno accettato con la Laiwu Taihe è inattuabile e va pertanto revocato.
- (13) La Laiwu Taihe è stata informata delle conclusioni della Commissione ed è stata invitata a presentare osservazioni.

Osservazioni scritte e audizioni

- (14) La Laiwu Taihe ha ottenuto di essere sentita e ha presentato osservazioni scritte nelle quali ha confermato i suoi impegni, vale a dire: realizzare tutte le vendite degli altri tipi di prodotto rispettando il PMI fissato per il tipo di prodotto oggetto dell'impegno, effettuare esclusivamente vendite dirette ad acquirenti dell'UE senza l'intermediazione di operatori commerciali con sede nella Repubblica popolare cinese e fornire tutti i documenti relativi alle vendite per l'esportazione concernenti gli altri due tipi di prodotto. Inoltre, la società ha dichiarato che l'impegno di vendere i nuovi tipi di prodotto al PMI o a un prezzo superiore non avrebbe comportato una modifica della definizione del prodotto oggetto dell'impegno, possibile unicamente nel quadro di un riesame intermedio. Inoltre, la Laiwu Taihe ha proposto che i servizi della Commissione effettuino un sopralluogo nella sua sede allo scopo, tra l'altro, di verificare i dati relativi ai suoi costi di produzione.
- (15) La Commissione ritiene che tali osservazioni non apportino nuovi elementi ai fini della sua valutazione. In particolare, è del parere che la fissazione di un prezzo per i tipi di prodotto non contemplati dall'inchiesta iniziale in quanto non prodotti all'epoca non basta a eliminare il rischio di compensazione incrociata, non essendo stato

tale prezzo né stabilito, né tantomeno verificato. Per quanto riguarda la proposta di verifica, tra le altre cose, della struttura dei costi di produzione della Laiwu Taihe, la Commissione ritiene che essa andrebbe effettuata unicamente nel quadro di un eventuale riesame intermedio, in caso di specifica richiesta.

C. MODIFICA DELLA DECISIONE 2008/899/CE

- (16) Pertanto, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base e delle pertinenti clausole dell'impegno che autorizzano la Commissione a revocarlo unilateralmente, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno offerto dalla società Laiwu Taihe insieme alla CCCMC e modificare la decisione 2008/899/CE. Di conseguenza, occorre applicare il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1193/2008 sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla Laiwu Taihe (codice addizionale TARIC A880),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È revocata l'accettazione dell'impegno offerto dalla Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (codice addizionale TARIC A880).

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1 della decisione 2008/899/CE è sostituita dalla tabella seguente:

«Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd — N. 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province.	A874
	Prodotto da RZBC Co., Ltd — No 9 Xinghai West Road, Rizhao, Shandong Province e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66, Lvzhou South Road, Rizhao (Liangyou Grand View Hotel, 22nd Floor, Building A), Shandong Province	A926
	Prodotto da RZBC (Juxian) Co., Ltd — West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, Shandong Province e venduto dalla società di vendita collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd — No 66, Lvzhou South Road, Rizhao (Liangyou Grand View Hotel, 22nd Floor, Building A), Shandong Province	A927
	TTCA Co., Ltd. — West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, Shandong Province	A878
	Yixing Union Biochemical Co., Ltd — Economic Development Zone Yixing City 214203, Jiangsu Province	A879
	Weifang Ensign Industry Co. Ltd, Changsheng Street n. 1567, Changle, Weifang, Shandong Province	A882»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
